

TUTELA DEL PRESTIGIO PROFESSIONALE

# Per iscriversi all'Albo serve la buona condotta

Per la Cassazione la "specchiata condotta morale" è requisito essenziale per l'iscrizione a qualsiasi albo professionale.

di Maria Giovanna Trombetta  
Avvocato Fnovi

**N**iente iscrizione all'Albo senza la buona condotta personale: questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 30790 del 30 dicembre 2011 che ha definitivamente respinto il ricorso presentato da un candidato già destinatario di condanne penali, tra le quali anche per l'esercizio abusivo della professione.

La Suprema Corte ha stabilito che il requisito della "buona condotta" per l'iscrizione all'albo professionale è un "inevitabile principio di carattere generale dell'ordinamento", al di là di specifiche previsioni dei singoli Albi.

Si tratta di un requisito posto a tutela della dignità e del prestigio di ogni categoria professionale. Il professionista, infatti, deve tenere una condotta ineccepibile durante l'intero svolgimento dell'attività e, qualora venga a mancare, il Consiglio dell'Ordine ha l'obbligo di avviare un procedimento disciplinare a suo carico.

Questa brevemente la vicenda. L'Ordine degli psicologi della Liguria respingeva una domanda di

iscrizione all'Albo per carenza del requisito della condotta "moralmente irreprensibile", stando la sussistenza a carico del richiedente di più di una contestazione avente rilevanza penale. Tra queste, anche l'esercizio abusivo della professione. Contro il provvedimento di rigetto, l'istante proponeva ricorso al Tribunale, deducendo che l'Ordine non aveva il potere di sindacare l'intervenuta riabilitazione penale e che il reato di esercizio abusivo della professione non rilevava agli effetti di quanto sancito dall'ordinamento della professione di psicologo (in particolare art. 7 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56 - *Ordinamento della Professione di Psicologo*).

Il giudice adito accoglieva il ricorso, annullando la delibera e dichiarando il diritto del richiedente ad essere iscritto all'Albo. Non dello stesso avviso, però, la Corte d'Appello che, in sede di reclamo proposto dall'Ordine, riformava in senso sfavorevole al convenuto la sentenza di primo grado. Allo psicologo non restava altra via che quella di adire la Suprema Corte di Cassazione.

Ma in questa assise, nulla da fare per il ricorrente. Dai Giudici di Piazza Cavour, infatti, è arrivato il ri-

getto del ricorso.

In particolare, la Terza Sezione ha così motivato la sua decisione: "il requisito della buona condotta per l'iscrizione a qualsiasi albo professionale ... deve ritenersi al di là di specifiche e dettagliate previsioni nei singoli albi, inevitabile principio di carattere generale: non solo rileva in proposito la previsione normativa di cui all'art. 2 legge n. 897/1938 <sup>1</sup>(secondo cui "coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti debbono essere cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari"), di cui costituiscono esplicito richiamo gli artt. 7 e 26 comma 3, della legge n. 56/1989 (riguardanti l'albo degli psicologi), ma detta previsione è ulteriormente rafforzata dalla clausola generale di correttezza, rinvenibile nel nostro ordinamento, da un punto di vista civilistico, nell'art. 1175 c.c.<sup>2</sup> e da un punto di vista ordinamentale ancor più ampio nella portata 'sociale' della nostra Carta costitutiva, fondata, tra l'altro, sul principio di solidarietà ex art. 2 Costituzione<sup>3</sup>".

## “Incidono i comportamenti penalmente rilevanti, indipendentemente dalla sentenza definitiva”.

Priva di pregio è stata poi valutata la censura sulla rilevanza o meno del passaggio in giudicato delle sentenze penali di condanna ai fini dell'iscrizione nell'Albo professionale. Per la Corte risponde a principi di ovvietà e di logica ritenere non sussistente la buona condotta in questione, sulla base di comportamenti penalmente rilevanti prescindendo dal requisito formale di una sentenza definitiva.

La Cassazione ha inoltre condiviso quanto asserito sul punto dalla Corte di merito, ritenendo che *“ciò che rileva agli effetti della valutazione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo sono, quindi i fatti per cui è intervenuta la condanna in sede penale, considerati agli effetti dell'esercizio della professione, ed al fine di escludere la rilevanza a tali fini non è di per sé dirimente il requisito, pur,*

*richiesto dalla legge professionale, dell'intervenuta riabilitazione ...”.* ●

<sup>1</sup> Legge 25 aprile 1938, n. 897 - Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi. Pubblicata nella G.U. 7 luglio 1938, n. 152.

<sup>2</sup> L'art. 1175 del Codice Civile (Comportamento secondo correttezza) stabilisce che *“Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”.*

<sup>3</sup> Art. 2 della Costituzione - *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.*

### FIRMATO IL DECRETO MINISTERIALE

#### Stp: un regolamento, molti interrogativi

Il regolamento delle società tra professionisti è stato firmato dal Guardasigilli e dal Ministro per lo Sviluppo Economico. Il testo arriva sotto forma di decreto ministeriale dopo il parere in merito del Consiglio di Stato. I professionisti potranno aggregarsi in enti riconosciuti legalmente, per la cui corretta apertura, però, saranno da rispettare alcune linee di demarcazione. Le società tra professionisti saranno chiamate a iscriversi al registro imprese delle Camere di commercio e, in aggiunta, alla sezione speciale dell'Ordine d'appartenenza dei soci. Per la costituzione delle Stp potranno utilizzarsi i modelli societari del Codice civile, ivi incluse, naturalmente, Snc, Srl e Spa. A fungere da oggetto sociale per l'ente, l'esercizio di una o più attività professionali per cui sia prevista l'iscrizione in albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico. Potranno essere costituite società tra professionalità diverse, ma lo stesso socio non potrà prendere parte a più di una Stp. A questo proposito, viene posto come necessario il limite dei 2/3 di capitale in mano agli stessi consociati, anche se non è ancora chiaro se questa norma sia applicabile a tutti i potenziali soci, o solo a quelli regolarmente iscritti agli albi professionali: sul punto si registra ancora la necessità di una discussione. Capitolo cruciale della nuova legge sarà quello sulla trasparenza, che investe tutta la filiera del rapporto con il cliente, dal preventivo fino alla chiusura del contratto. Possibile, per il socio professionista, di appoggiarsi a figure di aiuto purché non di rimpiazzo, eventualità sulle quali, comunque, il cliente deve essere sempre tenuto al corrente. Quindi, la responsabilità, com'è ovvio, riveste un'importanza fondamentale per le costituende Società tra professionisti. In prima analisi, restano validi i canoni deontologici illustrati nella disciplina dei singoli ordini di cui i professionisti facciano parte. La figura della società è da ritenersi responsabile quando si desuma che eventuali pratiche scorrette impiegate dal lavoratore possano essere ricondotte a indicazioni pervenute direttamente dalla società stessa. Si parla, in questo caso specifico, di responsabilità concorrente tra socio e società. Resta, comunque, controverso il punto in cui a essere chiamato in causa sia l'ente multidisciplinare, con possibili sovrapposizioni tra linee di condotta emanate da collegi o ordini diversi. (M.G.T.)

Il *“Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”* è pubblicato sul portale fnovi.it